

## **Allegato 1**

# **AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO ALLA MISURA DOTE FINANZIARIA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI MEDIANTE CONVENZIONE CON LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI ALLE GIOVANI COPPIE**

### **CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- articolo 5 bis della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), ai sensi del quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:
  - a) stipulare una Convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito alle giovani coppie che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000,00 (trentamila/00) euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;
  - b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo massimo di 15.000,00 (quindicimila/00) euro nel caso di nascita o adozione del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Regione;
  - c) concedere un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito di cui alla lettera a), nel caso di nascita o adozione del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito stesso;
- regolamento per l'attuazione della dote finanziaria per l'autonomia dei giovani ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, emanato con DPR 126/2024, il quale definisce le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso;
- articolo 4, comma 1, del succitato regolamento secondo il quale il prestito è stipulato dalla giovane coppia solo con gli istituti di credito convenzionati con la Regione a seguito di Avviso pubblico;
- deliberazione di Giunta regionale, n. 1678 del 8 novembre 2024, con la quale:
  - è stata stabilita la misura massima dei tassi di interesse da applicarsi ai prestiti concessi alle giovani coppie da parte degli istituti di credito;
  - è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli istituti di credito per l'adesione alla misura denominata "Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani";
  - è stato autorizzato il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a sottoscrivere la predetta Convenzione.

### **ARTICOLO 1. Oggetto e durata**

1. Con il presente Avviso l'amministrazione regionale dà attuazione all'articolo 4 del regolamento, ai sensi del quale il prestito agevolato può essere stipulato solo con gli istituti di credito convenzionati con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito di Avviso pubblico.

2. Il presente Avviso ha una durata di 3 anni.

### **ARTICOLO 2. Soggetti destinatari**

1. Ai fini del presente Avviso, si considerano istituti di credito e possono convenzionarsi con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia gli istituti di credito iscritti all'Albo delle Banche o all'Albo degli intermediari autorizzati della Banca d'Italia.

### **ARTICOLO 3. Caratteristiche del prestito agevolato Dote finanziaria**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento e della DGR n. 1678 dd. 08.11.2024, il prestito concesso dagli istituti di credito convenzionati deve presentare le seguenti caratteristiche:
  - a) credito al consumo sotto forma di mutuo chirografario;
  - b) nessuna garanzia ipotecaria;
  - c) importo massimo di 30.000,00 (trentamila/00) euro;
  - d) durata massima di 5 anni dalla data di sottoscrizione del prestito;
  - e) rimborso con rate mensili posticipate sulla base di un piano di ammortamento con metodo francese;
  - f) tasso di interesse applicato al finanziamento:
    - il tasso fisso deve essere contenuto entro il seguente parametro: IRS di periodo pari alla durata equivalente del prestito aumentato dello SPREAD nella misura massima di 300 bp, rilevato il giorno precedente alla data di stipula del prestito;
    - il tasso variabile deve essere contenuto entro il seguente parametro: Euribor 3 mesi 365 media mese precedente aumentato dello SPREAD nella misura massima di 300 bp, rilevato il giorno precedente alla data di stipula del prestito, con variazioni mensili del tasso;
  - g) nessuna penalità per l'estinzione anticipata totale o parziale del capitale;
  - h) spese istruttorie a favore dell'istituto di credito definite in misura forfettaria fino ad un massimo di 150,00 (centocinquanta/00) euro che in ogni caso sono a carico dei richiedenti il prestito;
  - i) sottoscrizione del prestito da parte di entrambi i componenti della giovane coppia.
2. L'istituto di credito formula la propria offerta personalizzata per tutte le sue filiali ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, a parità di condizioni, su tutto il territorio regionale, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1.
3. L'istituto di credito pubblica sul proprio sito web istituzionale i riferimenti per ottenere il prospetto relativo alle informazioni europee di base (IEB) relative al credito al consumatore.
4. L'istituto di credito concede tali prestiti sulla base della propria autonoma e insindacabile valutazione del merito di credito dei richiedenti.
5. L'istituto di credito è tenuto ad informare i richiedenti che la Regione non è garante del prestito concesso.

#### **ARTICOLO 4. Modalità e termini di adesione**

1. Gli istituti di credito interessati ad acquisire la qualità di istituti convenzionati sono tenuti a sottoscrivere in ogni sua parte l'allegato schema di Convenzione (Allegato A), entro i termini di efficacia del presente Avviso.
2. L'adesione può avvenire entro i termini del presente Avviso.
3. Lo schema è sottoscritto, con firma autografa o digitalmente, dal rappresentante legale o da un soggetto dotato dei poteri di rappresentanza. Qualora lo schema sia sottoscritto con firma autografa è obbligatorio allegare copia della carta di identità del soggetto firmatario unitamente all'atto stesso. Qualora l'atto di adesione sia firmato digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
4. Lo schema di Convenzione e l'informativa privacy sottoscritti sono inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, unitamente alla dichiarazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642 del 1972.
5. Ricevuto lo schema di Convenzione sottoscritto, il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvede alla relativa sottoscrizione.

#### **ARTICOLO 5. Efficacia, durata e rinnovo della Convenzione**

1. A seguito della sottoscrizione delle Parti, la denominazione dell'istituto di credito è inserita nell'elenco pubblicato sul sito della Regione. La Convenzione è efficace dalla data della relativa pubblicazione.
2. La Convenzione ha una durata di dodici mesi dalla data di efficacia, ferma restando la durata dei prestiti già concessi e gli adempimenti agli stessi connessi.

3. Entro la durata dell'Avviso la Convenzione si rinnova tacitamente ogni anno alle medesime condizioni e per il medesimo periodo di tempo, salvo comunicazione di recesso da parte dell'istituto di credito pervenuta entro trenta giorni dalla scadenza.

#### **ARTICOLO 6. Disposizioni finali**

1. L'adesione alla Convenzione da parte dell'istituto di credito è completamente gratuita e le agevolazioni riconosciute alle giovani coppie non danno diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti della Regione.
2. La Regione è sollevata da ogni responsabilità in ordine al merito della concessione dei prestiti da parte degli istituti di credito, nonché dall'esecuzione di tali contratti e da ogni altro qualsiasi onere derivante.
3. La Regione non è garante dei prestiti concessi dagli istituti di credito convenzionati in attuazione dell'iniziativa in oggetto, la quale non comporta alcun tipo di onere per l'amministrazione regionale.
4. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

#### **ARTICOLO 7. Imposta di bollo e imposta di registro**

1. La Convenzione è soggetta a bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa Parte I. Il bollo sarà assolto dall'Istituto di credito sottoscrittore che darà conto alla Regione dell'avvenuto pagamento.
2. Il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte II annessa al DPR n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.